



REGIONE CALABRIA

GIUNTA REGIONALE

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

N. 4 del 10 Marzo 2020

Oggetto: Disposizioni operative inerenti ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.

***Il Dirigente Generale del Dipartimento Tutela della Salute,
Politiche Sanitarie, previo controllo degli atti richiamati,
attesta la regolarità tecnica del presente atto.***

***Dott. Antonio Belcastro
(f.to digitalmente)***

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione Calabria, approvato con Legge Regionale n. 25 del 19 ottobre 2004 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019*", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;

VISTO il decreto-legge 02 marzo 2020, n. 9 recante "*Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*" ed in particolare gli articoli 34 e 35;

VISTA le Ordinanze del Presidente della Regione n. 1 del 27 febbraio 2020 e n. 3 dell'8 marzo 2020;

PRESO ATTO:

-della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

-dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, dell'incremento dei casi nelle regioni settentrionali;

-del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 (GURI n. 59 del 08 marzo 2020), contenente ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

-dell'Ordinanza n. 646 del 08 marzo 2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile;

DATO ATTO del decreto del Capo del Dipartimento della Protezione civile rep. n. 631 del 27.02.2020 con cui il Presidente della Regione Calabria è nominato soggetto attuatore ai sensi della OCDPC n. 630/2020;

DATO ATTO altresì che con l'Ordinanza del Presidente della Regione n. 2 del 05 marzo 2020 si è proceduto all'individuazione dei delegati del soggetto attuatore;

RITENUTO che tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, impone l'assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee

precauzioni ed indirizzi operativi univoci per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;

ALLA LUCE del DPCM 9 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” (GU Serie Generale n.62 del 09-03-2020);

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica;

ORDINA

ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, le seguenti misure;

1. SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA' AMBULATORIALI E DEI RICOVERI

Al fine di assicurare il contenimento della possibile diffusione del virus, è disposta fino al 3 aprile 2020 la sospensione di tutte le attività ambulatoriali erogate dalle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere, incluse le strutture private accreditate.

Vanno fatte salve le prestazioni ambulatoriali recanti motivazioni d'urgenza, nonché quelle di dialisi, di radioterapia e quelle oncologiche-chemioterapiche.

Sono sospese inoltre le attività intramoenia.

Sono sospesi altresì, fino al 3 aprile 2020 i ricoveri in elezione e quindi differibili, sia di area medica, che di area chirurgica.

Le strutture Pubbliche e Private accreditate procedono alla riprogrammazione delle attività ambulatoriali e di ricovero sospesi ai sensi della presente Ordinanza.

2. MISURE DI INFORMAZIONE E PREVENZIONE

Fermo restando quanto previsto con il DPCM 8 marzo 2020 esteso a tutto il territorio nazionale con DPCM 9 marzo 2020, in relazione all'Ordinanza n. 1/2020 e n. 3/2020 del Presidente della Regione Calabria, sono adottate nel territorio regionale le misure e gli indirizzi operativi indicati in **allegato 1** alla presente Ordinanza.

3. COSTITUZIONE UNITA' DI CRISI REGIONALE

È istituita l'Unità di crisi Regionale presso la Protezione Civile, nella sede della Cittadella Regionale, costituita da: Presidente della Regione, il Dirigente Generale del Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie, il Dirigente dell'UO Protezione Civile, il referente sanitario regionale. L'Unità di crisi, coordina le attività emergenziali e tutti i rapporti con le Istituzioni ed in particolare con le Prefetture, si avvale del gruppo operativo per l'emergenza ed è identificata in **allegato 2** alla presente Ordinanza.

4. PROCEDURE PER I CONTROLLI DEI PASSEGGERI IN ARRIVO PRESSO GLI AEROPORTI DELLA REGIONE CALABRIA PROVENIENTI DA SCALI NAZIONALI

In relazione a quanto disposto nell'Ordinanza n. 1/2020 circa i controlli regionali sui passeggeri in arrivo negli scali aeroportuali regionali, provenienti dalle destinazioni nazionali non soggette a controllo USMAF, in **allegato 3** alla presente Ordinanza sono esplicitate le procedure da eseguirsi a cura degli operatori che effettuano i controlli sui passeggeri in arrivo.

5. VIGENZA DELLE NORME FISSATE NELLE ORDINANZE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE N. 1/2020 E N. 3/2020

Le disposizioni presenti nell'Ordinanza del Presidente della Regione n. 1 del 27 febbraio 2020 e n. 3 del 08 marzo 2020, che non sono in contrasto con quanto fissato nel DPCM 8 marzo 2020, restano vigenti e sono integrate e specificate da quanto contenuto nel presente atto.

6. DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 1 COMMA 1 LETT A) DEL DPCM 08 MARZO 2020

Ai sensi dell'Ordinanza n. 646 del 08 marzo 2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, si precisa che le disposizioni di cui all'art. 1 comma 1 lett a) del DPCM 08 marzo 2020 si applicano alle sole persone fisiche, come letteralmente indicato nel medesimo decreto. È esclusa ogni applicabilità della misura al transito e trasporto merci ed a tutta la filiera produttiva da e per le zone indicate. Quanto previsto dal medesimo articolo 1, comma 1, lettera a) non vieta alle persone fisiche gli spostamenti su tutto il territorio nazionale per motivi di lavoro, di necessità o per motivi di salute, nonché lo svolgimento delle conseguenti attività.

L'articolo 1, comma 1, lettera e) del DPCM 08 marzo 2020 non prevede limitazioni all'attività degli uffici pubblici, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera r) del DPCM medesimo.

La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione Calabria ed ha validità fino a nuovo provvedimento. La stessa potrà essere aggiornata ogni qualvolta si rendesse necessario a seguito della valutazione circa la situazione epidemiologica regionale.

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Giunta della Regione.

Il Presidente
On. Avv. Jole Santelli
(F.to digitalmente)

Disposizioni Operative relative all'Ordinanza del Presidente della Regione n. 1 del 27 febbraio 2020 e n. 3 del 08 marzo 2020

In relazione alle Ordinanze richiamate in oggetto, tendenti a prevedere ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019, si riportano di seguito alcune disposizioni operative regionali.

DIPARTIMENTI DI PREVENZIONE

Agli operatori di Sanità Pubblica dei Dipartimenti di Prevenzione, l'Ordinanza e le ulteriori disposizioni nazionali, affidano compiti fondamentali nella gestione delle persone che potrebbero avere COVID-19", "persone che hanno o si presume abbiano il COVID-19" o "persone che sono state a stretto contatto con esse", nonché per la conseguente attività di sorveglianza attiva nel corso della quarantena/isolamento domiciliare.

Elemento determinante è rappresentato dall'esecuzione di un'accurata indagine epidemiologica, che consenta una rapida rintracciabilità dei contatti, per l'attuazione di misure di prevenzione e di controllo dell'infezione e per la raccolta di informazioni.

Inoltre, la disposizione fissata nell'Ordinanza n. 3/2020, circa la messa in quarantena domiciliare dei soggetti provenienti, negli ultimi 14 giorni dalla Regione Lombardia e dalle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbanio-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia, oltre che dalle aree internazionali individuate dall'OMS, impone una adeguata capacità di risposta dei Dipartimenti di Prevenzione e degli afferenti Servizi di Igiene e Sanità Pubblica delle AASSPP, per il censimento, l'individuazione e la gestione dei soggetti interessati.

Per gli adempimenti previsti nell'Ordinanza n. 3/2020 i Dipartimenti di Prevenzione, raccordandosi con i Sindaci, stabiliscono le modalità di trasmissione dei flussi delle società di autolinee, Trenitalia e delle compagnie aeree.

Per tali ragioni, le Aziende Sanitarie Provinciali garantiscono un orario di risposta ai numeri di telefono dei Dipartimenti di Prevenzione, già indicati, almeno dalle 8,00 alle 20,00 7 giorni su 7, fornendo la possibilità di interlocuzione all'utenza e ai Medici di Medicina Generale/Pediatri di libera scelta.

Le Aziende Sanitarie Provinciali, entro 2 giorni dalle presenti disposizioni, indicano all'Unità di Crisi regionale le modalità definite per assicurare questo adempimento.

I Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione forniscono altresì all'Unità di Crisi regionale un contatto telefonico mobile per le comunicazioni urgenti, anche conseguenti ad informazioni acquisite attraverso il **numero verde 800767676** (attivo tutti i giorni dalle 8,00 alle 20,00).

Al fine di agevolare la registrazione delle persone che attualmente si trovano nel territorio calabrese e che negli ultimi 14 giorni si trovavano nelle aree sopra indicate, è stato attivato il sito web **emergenzacovid.regione.calabria.it** che consente la compilazione volontaria della scheda di censimento per i soggetti interessati dal provvedimento. Tale modalità è alternativa a quelle già previste al punto 7 dell'Ordinanza 1/2020. Le informazioni pervenute attraverso il portale, saranno giornalmente inviate ai Dipartimenti di Prevenzione per gli adempimenti di competenza.

In merito alle disposizioni di quarantena/isolamento fiduciario domiciliare, quando ne ricorrano i presupposti e con le modalità di cui al punto 9 dell'Ordinanza n.1/2020, i Dipartimenti di Prevenzione utilizzano i *fac simile a* (prescrizione per isolamento domiciliare/disposizione quarantena) e *fac simile b* (comunicazione finalizzata alla certificazione medica) che sono allegati alla presente Ordinanza.

Le disposizioni e prescrizioni adottate dai Dipartimenti di Prevenzione. devono essere trasmesse ai Sindaci territorialmente competenti, quali Autorità Sanitarie Locali, per quanto di propria competenza.

Gli isolamenti domiciliari/quarantena adottati, inoltre, dovranno essere oggetto di comunicazione giornaliera all'Unità di Crisi regionale (con aggiornamento alle ore 20,00) secondo la seguente tabella:

Azienda sanitaria	numero soggetti in isolamento domiciliare/quarantena nel territorio ASP	Comuni ASP interessati	numero soggetti in isolamento domiciliare/quarantena per Comune	asintomatici	sintomatici
		a			
		b			
		c			
		n			

Si richiama l'attenzione sul tempestivo flusso delle informazioni, anche allorquando eventuali contatti siano residenti/domiciliati in altri territori regionali o in altre regioni e sia necessario attivare di conseguenza le Autorità Sanitarie competenti.

A partire dalla data di entrata in vigore del DPCM 9 marzo 2020 si fa presente inoltre che su tutto il territorio nazionale (e conseguentemente regionale) sono estese le disposizioni del DPCM 8 Marzo 2020, che tra l'altro prevede di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

MEDICI DI MEDICINA GENERALE / PEDIATRI DI LIBERA SCELTA

Anche i MMG e PLS sono chiamati in prima linea a fronteggiare l'emergenza, non solo nella prima fase di "intercettazione" dei possibili soggetti provenienti dalle individuate all'art. 1 del DPCM 8 marzo 2020, ma anche, in sinergia con i Dipartimenti di Prevenzione, nella gestione delle persone che potenzialmente possano avere COVID-19, che si dovessero registrare tra i propri assistiti.

In tal senso si richiama alla puntuale applicazione dei contenuti dell'Ordinanza del Presidente della Regione n. 1/2020 e a quanto fissato nelle circolari Ministeriali, con particolare riferimento alla circolare 5443 del 22/02/2020, che fornisce precise indicazioni ai MMG/PLS in merito alle azioni da porre in essere in queste circostanze.

Si ricorda che le ultime definizioni epidemiologiche di caso e contatto stretto, sono rinvenibili nella circolare ministeriale 7922 del 09/03/2020, aggiornata di continuo in base alle ultime evidenze scientifiche.

La gestione dei pazienti deve tendere, se possibile, ad evitarne l'ospedalizzazione e, soprattutto, l'accesso indiscriminato ai Pronto Soccorso, monitorando giornalmente eventuali evoluzioni della sintomatologia e valutandone le azioni consequenziali correlate alla valutazione specifica del paziente e alla possibile esposizione a rischio sulla base del dato epidemiologico.

Qualora il MMG/PLS valuti il caso non sospetto garantisce la corretta gestione del paziente attraverso le consuete modalità di presa in carico.

Si raccomanda, comunque, l'organizzazione degli ambulatori secondo modalità di accesso programmata e regolata, anche con spazi dedicati secondo la valutazione del medico stesso.

Si fa presente che l'opportunità di sottoporre persone clinicamente asintomatiche alla ricerca di Covid 19/SARS-CoV-2 attraverso tampone rino-faringeo, è stata oggetto di specificazioni ministeriali (nota Ministero della Salute 6327-27/02/2020 con parere del Consiglio Superiore di Sanità e n. 5889-25/02/2020). Tuttavia la valutazione delle singole situazioni, di concerto tra il MMG/PLS e il Medico del Dipartimento di Prevenzione, possono per ragioni connesse al potenziale impatto epidemiologico sul territorio, orientare verso soluzioni che derogano da tale indicazione.

MEDICI DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE

Ai Medici di continuità Assistenziale si applica quanto previsto per i MMG/PLS (circolare 5443 del 22/02/2020). Il Medico avrà cura di segnalare eventuali persone, cui abbia dato l'indicazione di rimanere in isolamento domiciliare sulla base del triage telefonico, al MMG/PLS di riferimento e al Dipartimento di Prevenzione, qualora non sia stato necessario l'intervento del 118.

Le Aziende Sanitarie Provinciali garantiscono la consegna di adeguati DPI per la continuità assistenziale e per i MMG/PLS che ne avessero necessità.

DISTRETTI SANITARI

Nei casi in cui il MMG/PLS nella gestione dei propri pazienti o il Dipartimento di Prevenzione nel corso della sorveglianza attiva, o d'intesa, ritengano che si siano verificati i presupposti per l'esecuzione del tampone domiciliare, ne informano preventivamente il Distretto sanitario di riferimento.

I distretti sanitari definiscono all'uopo una procedura per l'assolvimento di tale compito, garantendo l'utilizzo degli appropriati DPI per il personale esecutore, per quello addetto al trasporto e prevedendo la consegna, previa informativa, al laboratorio di microbiologia di riferimento, con le modalità da questo fissate.

Le Aziende Sanitarie Provinciali, entro 5 giorni dalle presenti disposizioni, indicano all'Unità di Crisi Regionale le modalità scelte per assicurare questo adempimento e l'attivazione della procedura operativa.

Nelle more della predisposizione delle procedure distrettuali, assolve all'adempimento dell'esecuzione e della consegna ai laboratori dei test diagnostici, nei casi sopra esplicitati, il SUEM 118, in accordo con il Dipartimento di Prevenzione e il coordinamento dei Distretti.

SUEM 118

Nei casi in cui il MMG/PLS, il Medico di Continuità Assistenziale, il Dipartimento di Prevenzione ritengano necessaria l'ospedalizzazione del paziente (UO Malattie Infettive) il 118, previo triage previsto dalla circolare 5443 del 22/02/2020, interviene nella gestione del caso.

Considerato quanto previsto nell'Ordinanza n. 1/2020 del Presidente della Regione, circa i controlli sui passeggeri in arrivo negli aeroporti regionali provenienti da tutti gli scali, si ricorda che in caso di positività al termoscanner, la procedura prevede, successivamente all'anamnesi medica, il contatto attraverso il 1500 (o con il numero verde regionale 800767676) con l'UO malattie infettive regionale di riferimento e, se del caso con il 118. Qualora il soggetto, in base agli elementi emersi dal triage e alle altre informazioni acquisite (medico dei controlli in aeroporto, centro riferimento regionale, 118), non sia da ospedalizzare, ma si ritenga che precauzionalmente debba essere disposto l'isolamento domiciliare, deve essere contattato il Dipartimento di Prevenzione competente per territorio, per gli adempimenti di sorveglianza attiva.

Un soggetto per i quali ricorrano i presupposti per il ricovero in malattie infettive, deve essere preso in carico dalla Centrale Operativa del 118 e in nessun caso deve potersi recare autonomamente presso il presidio ospedaliero.

PRONTO SOCCORSO OSPEDALIERI

Con il contributo della Protezione Civile regionale, nelle AASSPP/AAOO che ne hanno fatto richiesta, sono state montate presso i Pronto Soccorso, delle tende per il triage campale.

Si tratta di una struttura presso la quale, un operatore del triage adeguatamente munito di DPI, possa valutare se il soggetto che stia per accedere al pronto soccorso, sia affetto o meno da patologie respiratorie riconducibili a Covid-19/SARS-CoV-2 e, nel caso, debba essere indirizzato, attraverso procedure e percorsi predefiniti, direttamente al reparto di malattie infettive.

Al fine di rendere nota all'utenza questa necessità, presso i Pronto Soccorso dovranno essere apposti cartelli e manifesti informativi (vedasi *allegato 4*).

Le Aziende Sanitarie Provinciali e le Aziende Ospedaliere, entro 2 giorni dalle presenti disposizioni, indicano all'Unità di Crisi Regionale le modalità scelte per assicurare questo adempimento e l'attivazione delle procedure operative.

Indipendentemente dall'utilizzo delle tende, devono essere previsti percorsi dedicati per i pazienti che manifestano febbre, tosse o sintomi respiratori e presentano criteri epidemiologici sospetti, anche tramite l'attivazione di area/zone di pre-triage. In ogni caso si deve prevedere di far indossare la mascherina chirurgica a tutti coloro che manifestano tosse, febbre o sintomi influenzali fin dalla presentazione al pre-triage.

I presidi ospedalieri e le strutture sanitarie in genere, devono valutare la possibilità di limitare, per quanto possibile, gli ingressi/varchi alle strutture, allo scopo di ridurre l'accesso privo di sorveglianza prevedendo, agli accessi, misure precauzionali per le persone con febbre e/o sintomatologia respiratoria, mediante postazioni check-point e la sensibilizzazione dei visitatori all'utilizzo di disinfettanti per le mani da posizionare nei punti di ingresso e di sosta. Devono essere valutate inoltre procedure atte a ridurre il numero degli accompagnatori e/o visitatori, sia per i pazienti ricoverati, che per gli utenti ambulatoriali e del Pronto Soccorso, anche adottando soluzioni organizzative per scaglionare gli accessi alle strutture, evitando gli affollamenti.

Si ricorda infatti che l'art. 2 lettere p) e q) del DPCM 08 marzo 2020 fa divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto; l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione.

Il personale sanitario deve sempre attenersi alle appropriate misure di prevenzione della diffusione delle infezioni per via respiratoria previste dall'OMS e applica le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti previste dal Ministero della salute e nelle procedure aziendali attive.

U.O. MALATTIE INFETTIVE - TERAPIA INTENSIVA/RIANIMAZIONE

Con nota n. 2627 del 01.03.2020 del Ministero della Salute sono state fornite indicazioni circa la necessità di incremento della disponibilità per le discipline codici 24, 49 e 68. Nella riunione regionale del 3.3.2020 è stata rappresentata la necessità di valutarne la fattibilità.

Le Aziende Sanitarie Provinciali e le Aziende Ospedaliere, entro 2 giorni dalle presenti disposizioni, forniscono all'Unità di Crisi regionale l'ipotesi proposta per garantire l'eventuale disponibilità delle discipline suddette, tenendo conto del contenuto delle "linee di indirizzo assistenziali del paziente critico affetto da COVID-19".

Si richiama l'attenzione sul documento del Consiglio Superiore di Sanità del 28/02/2020 relativo alla definizione di "Paziente guarito da Covid-19" e di "Paziente che ha eliminato il virus SARS-CoV-2".

LABORATORI DI RIFERIMENTO

I 4 laboratori di microbiologia degli Ospedali hub di Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria e dell'AOU Materdomini, a suo tempo individuati a livello regionale per l'esecuzione delle analisi su tamponi, proseguono la propria attività e garantiscono la trasmissione delle informazioni circa gli esiti dei test con le modalità fissate d'intesa con il livello regionale.

COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE – UNITA' DI CRISI REGIONALE

Appare essenziale, in un contesto emergenziale, che la comunicazione Istituzionale avvenga attraverso canali univoci e sovraordinati.

Pertanto le informazioni circa la positività di casi, ovvero la presenza di contatti stretti di un caso possibile o confermato, il ricovero di pazienti con patologia riconducibile a Covid-19/SARS-CoV-2, devono essere immediatamente comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione, Direzioni ospedaliere o Sanitarie, Responsabili di UO Malattie Infettive, Centrali Operative 118, Laboratori di riferimento, UO Terapia Intensiva e quanti altri ne avessero acquisito diretta contezza, all'Unità di Crisi Regionale.

Eventuali comunicazioni alla stampa ed ai media in generale, interviste e informazioni al pubblico nei casi suddetti, utenze "social" web istituzionali, potranno essere rilasciate dai vertici Aziendali o da loro delegati, previo accordo con l'Unità di Crisi Regionale.

Al fine di evitare la circolazione di informazioni scorrette o fake news, si raccomanda a tutti i professionisti delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere regionali, di astenersi dalla pubblicazione di informazioni “istituzionali” dalle proprie utenze private di social network.

L'Unità di Crisi Regionale renderà disponibili sul sito web regionale tutte le informazioni ufficiali utili.

Tutti i soggetti istituzionali, ciascuno per la propria competenza, contribuiscono a diffondere le corrette informazioni alla cittadinanza, riguardo le misure di prevenzione e comportamentali fissate nel DPCM 08 marzo 2020 e quelle disposte dall'Unità di Crisi regionale.

RACCORDO CON SINDACI E FORZE DELL'ORDINE

Nel territorio di ogni Azienda Sanitaria Provinciale, l'eventuale istituzione di Unità di Crisi Locali, deve garantire lo stretto raccordo e/o la partecipazione dei componenti le forze dell'Ordine, oltre che dei Sindaci, al fine di favorire il coordinamento e l'uniformità delle azioni sul campo.

Le Unità di Crisi locali, dovranno indicare un proprio referente per le comunicazioni con l'Unità di Crisi Regionale.

ELENCO DELLE ZONE SOGGETTE ALLE MISURE CONTENUTE NELL'ORDINANZA N. 3/2020

Restano vigenti le disposizioni fissate nell'Ordinanza del Presidente della Regione n. 3/2020, circa la quarantena obbligatoria per coloro che negli ultimi 14 giorni abbiano soggiornato presso le seguenti Aree geografiche:

Cina, Corea del Sud, Iran e altre aree identificate dall'ECDC e dall'OMS

Regioni: Lombardia

Province: Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia

Dal 10 marzo 2020 si applica inoltre quanto fissato nel DPCM 9 marzo 2020.

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

01/03/2020 CIRCOLARE del Ministero della Salute COVID-19. Aggiornamento della definizione di caso

09/03/2020 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

08/03/2020 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

08/03/2020 ORDINANZA della Presidenza del consiglio dei ministri dipartimento della protezione civile Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (Ordinanza n.646)

08/03/2020 ORDINANZA del Presidente della Regione n. 3

05/03/2020 ORDINANZA del Presidente della Regione n.2

03/03/2020 CIRCOLARE del Centro nazionale trapianti

Aggiornamento delle misure di prevenzione della trasmissione dell'infezione da nuovo Coronavirus (SARS-CoV-2) in Italia attraverso il trapianto di organi, tessuti e cellule

02/03/2020 DECRETO-LEGGE n. 9

Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

02/03/2020 CIRCOLARE dell'Istituto Superiore di Sanità

Centro Nazionale Sangue - Aggiornamento delle misure di prevenzione della trasmissione dell'infezione da nuovo Coronavirus (SARS-Co-2) mediante la trasfusione di emocomponenti labili

01/03/2020 CIRCOLARE del Ministero della Salute

Incremento disponibilità posti letto di Servizio Sanitario Nazionale e ulteriori indicazioni relative alla gestione dell'emergenza COVID-19

29/02/2020 CIRCOLARE del Ministero della Salute

Linee di indirizzo assistenziali del paziente critico affetto da Covid-19

28/02/2020 ORDINANZA della Presidenza del consiglio dei ministri dipartimento della protezione civile

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 641).

28/02/2020 DOCUMENTO del Ministero della Salute

Documento relativo alla definizione di "Paziente guarito da Covid-19" e "Paziente che ha eliminato il virus SARS-CoV-2"

27/02/2020 ORDINANZA del Presidente della Regione n. 1

27/02/2020 CIRCOLARE del Ministero della Salute

Precisazioni in ordine all'ordinanza del Ministero della Salute del 21 febbraio 2020 recante "Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19

27/02/2020 CIRCOLARE del Ministero della Salute

Documento relativo ai criteri per sottoporre soggetti clinicamente asintomatici alla ricerca d'infezione da SARS-CoV-2 attraverso tampone rino-faringeo e test diagnostico

27/02/2020 CIRCOLARE del Ministero della Salute

COVID-19. Aggiornamento

27/02/2020 ORDINANZA della Presidenza del consiglio dei ministri dipartimento della protezione civile

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 640).

25/02/2020 CIRCOLARE del Ministero della Salute

Richiamo in ordine a indicazioni fornite con la circolare del 22 febbraio 2020

23/02/2020 DECRETO-LEGGE n. 6

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

22/02/2020 CIRCOLARE del Ministero della Salute

Circolare del Ministero della salute. COVID-2019, nuove indicazioni e chiarimenti

21/02/2020 ORDINANZA del Ministero della Salute

Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19.

21/02/2020 ORDINANZA della Presidenza del consiglio dei ministri dipartimento della protezione civile

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 637)

20/02/2020 CIRCOLARE del Ministero della Salute

COVID-2019: indicazioni per la gestione degli atleti che provengono da aree affette

13/02/2020 ORDINANZA della Presidenza del consiglio dei ministri dipartimento della protezione civile

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 635).

12/02/2020 ORDINANZA della Presidenza del consiglio dei ministri dipartimento della protezione civile

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 633).

08/02/2020 CIRCOLARE del Ministero della Salute

Aggiornamenti alla circolare ministeriale prot. del 01.02.2020 con riferimento alle indicazioni per la gestione nel settore scolastico degli studenti di ritorno dalle città a rischio della Cina

06/02/2020 ORDINANZA della Presidenza del consiglio dei ministri dipartimento della protezione civile

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 631).

04/02/2020 NOTA della Presidenza del consiglio dei ministri dipartimento della protezione civile

Interventi urgenti in relazione all'emergenza relativa al rischio connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili n-CoV

03/02/2020 ORDINANZA della Presidenza del consiglio dei ministri dipartimento della protezione civile n. 630

Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili

03/02/2020 CIRCOLARE del Ministero della Salute

Indicazioni per gli operatori dei servizi/esercizi a contatto con il pubblico

01/02/2020 CIRCOLARE del Ministero della Salute

Indicazioni per la gestione degli studenti e dei docenti di ritorno o in partenza verso aree affette della Cina

31/01/2020 CIRCOLARE del Ministero della Salute

Potenenziali casi di coronavirus (nCoV) e relativa gestione

31/01/2020 NOTA del Ministero della Salute

Nuove misure di prevenzione della trasmissione dell'infezione da nuovo coronavirus (2019-nCoV) in Cina

30/01/2020 ORDINANZA del Ministero della Salute

Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019 - nCoV).

UNITA' DI CRISI REGIONALE

È attivata un'unità di crisi regionale, che opera in stretto raccordo con la SOR – Sala Operativa Regionale, che prevede la partecipazione del:

- Presidente della Regione,
- il Dirigente Generale del Dipartimento Tutela della Salute Politiche Sanitarie;
- il Dirigente dell'UOA Protezione Civile;
- il Referente Sanitario regionale.

L'Unità di Crisi opera in costante contatto con la Prefettura Capoluogo, con lo scopo di garantire il raccordo con le altre Prefetture e con l'ANCI regionale.

Dell'Unità di crisi, che coordina le attività emergenziali, fornisce indirizzi operativi e tiene tutti i rapporti con le Istituzioni, fa parte il gruppo operativo per come individuato presso:

- Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie - Settore n. 9 “Servizi per le fragilità, Dipendenze Patologiche e Salute Mentale- Prevenzione e Promozione della Salute”;
- Protezione Civile

L'Unità di Crisi individua i referenti per le tematiche e fornisce i recapiti e gli indirizzi mail di riferimento per tutte le comunicazioni.

L'Unità di Crisi può costituire gruppi di lavoro e/o tavoli tecnico/scientifici per le esigenze connesse alla gestione dell'emergenza e può essere integrata con successivi provvedimenti, con altri soggetti istituzionali si rendesse necessario.

PROCEDURA PER L'ESECUZIONE DEI CONTROLLI PRESSO GLI AEROPORTI

Premesso che l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 1 del 27 febbraio 2020, recante: *“Ulteriori misure per la prevenzione, e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”*, prevede, al punto 14, che *“ I controlli finalizzati alla sorveglianza sanitaria, operati dal personale preposto, anche appartenente a organizzazioni di volontariato e protezione civile, devono essere eseguiti, secondo le indicazioni fornite dai competenti USMAF, su tutti i passeggeri in arrivo da destinazioni extraregionali negli aeroporti del territorio della Regione Calabria”*.

Sulla base della predetta disposizione, di seguito si riportano tali indicazioni operative già predisposte dall'USMAF per i precedenti controlli ed opportunamente integrate, volte alla corretta effettuazione degli adempimenti di che trattasi, in funzione dell'assolvimento delle prescrizioni di cui all'Ordinanza n. 1/2020.

Indicazioni operative: In riferimento alla continua evoluzione del quadro epidemiologico, nazionale e internazionale, relativo all'epidemia del nuovo coronavirus (Covid-2019), si precisano le indicazioni relative all'uso di dispositivi di protezione individuale (DPI), utilizzati dagli operatori, sanitari (medici ed infermieri) e non, durante i controlli presso gli Aeroporti di Lamezia Terme, Reggio Calabria e Crotone, in analogia alle disposizioni comunicate ad USMAF dalla Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, Ufficio 3 del Ministero della Salute.

- Per lo SCREENING CON TERMOSCANNER: nessun DPI richiesto. Si consiglia per il personale eventualmente a contatto con i passeggeri (per far defluire la fila o simili) idonea mascherina FFP2 ovvero qualora queste non siano disponibili, si consiglia l'uso di una maschera chirurgica, conformemente a previsto dalla Circolare n. 4373-P-12/02/2020 del Ministero della Salute avente per oggetto “Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) e dell'art. 34 del DL 2/3/2020 n. 6 *“Disposizioni finalizzate a facilitare l'acquisizione di dispositivi di protezione e medicali”* *.

- SCREENING CON TERMOMETRI INFRAROSSI (operatori sanitari e non): gli operatori, sanitari e non, addetti alla valutazione dei passeggeri devono utilizzare mascherina FFP2 che proteggono sia dalla trasmissione di goccioline che quella di aerosol, ovvero qualora queste non siano disponibili, si consiglia l'uso di una maschera chirurgica, conformemente a previsto dalla Circolare n. 4373-P-12/02/2020 del Ministero della Salute avente per oggetto “Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) e dell'art. 34 del DL 2/3/2020 n. 6 *“Disposizioni finalizzate a facilitare l'acquisizione di dispositivi di protezione e medicali”*”, Nessun altro DPI obbligatorio; altri Dispositivi di protezione individuale (come protezioni per gli occhi, tute e guanti, devono essere utilizzati solo dal personale sanitario o da coloro che si prendano cura di un caso sospetto, nello specifico durante le procedure che possono metterli a rischio elevato di esposizione a secrezioni corporee o quando il paziente è sottoposto a procedure che possono produrre aerosol.

- CONTROLLO SANITARIO DI SECONDO LIVELLO (infermiere o medico di turno): dopo rilevazione di temperatura superiore a 37.5 °C in saletta dedicata, il personale dovrà utilizzare camice in tnt, esclusivamente mascherina FFP2, guanti ed eventuali occhiali se il soggetto è indicativo di sospetta infezione.

In caso di positività al termoscanner, la procedura prevede, successivamente all'anamnesi medica, il contatto attraverso il 1500 con l'UO malattie infettive regionale di riferimento e, se del caso con il

118. Qualora il soggetto, in base agli elementi emersi dal triage e alle altre informazioni acquisite (medico dei controlli in aeroporto, centro riferimento regionale, 118), non sia da ospedalizzare, ma si ritenga che precauzionalmente debba essere disposto l'isolamento domiciliare, deve essere contattato il Dipartimento di Prevenzione competente per territorio, per gli adempimenti di sorveglianza attiva.

Un soggetto per i quali ricorrano i presupposti per il ricovero in malattie infettive, deve essere preso in carico dalla Centrale Operativa del 118 e in nessun caso deve potersi recare autonomamente presso il presidio ospedaliero.

Dopo aver compilato la scheda di notifica, in doppia copia (una per il medico 118 ed una mantenuta dall'operatore sanitario) dovrà essere data informativa altresì alla Centrale Operativa della Polizia di Frontiera Aerea al numero telefonico 0968 417711, al numero che verrà fornito dall'Unità di crisi regionale

* Si riporta, in ogni quanto, quanto previsto in materia di acquisizione di dispositivi di protezione, dall'art. 34 del DL 2/3/2020 n. 9 *“Disposizioni finalizzate a facilitare l'acquisizione di dispositivi di protezione e medicali”* che, al comma 3 prevede che *“ In relazione all'emergenza di cui al presente decreto, in coerenza con le linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e in conformità alle attuali evidenze scientifiche, e' consentito fare ricorso alle mascherine chirurgiche, quale dispositivo idoneo a proteggere gli operatori sanitari; sono utilizzabili anche mascherine prive del marchio CE previa valutazione da parte dell'Istituto Superiore di Sanità”*

Fac simile a

Inserire logo azienda ASP

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
Dipartimento di Prevenzione
Direttore *Inserire nominativo*



REGIONE CALABRIA

Prot.....del.....

Disposizione del Dipartimento di Prevenzione

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l’altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell’epidemia da COVID-19;

Vista l’Ordinanza n.1 del 27 febbraio 2020 “Ulteriori misure per la prevenzione, e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica” del Presidente della Regione Calabria,

Vista l’Ordinanza n. 3 dell’8 marzo 2020 del Presidente della Regione Calabria,

Visto il DPGR n..... del.....“*Disposizioni operative inerenti ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019, in relazione all’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica*”;

Richiamati:

- l’art. 3 del DPCM del 08 marzo 2020 ed il DPCM 9 marzo 2020;
- il punto 7 dell’Ordinanza del Presidente della Regione n. 1/2020
- l’Ordinanza del Presidente della Regione n. 3/2020;

Considerato che per il Sig., nato aresidente in, Codice fiscale

per i seguenti motivi

.....
.....
.....
è stata accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria con l’isolamento fiduciario/quarantena;

Che allo scopo di massimizzare l’efficacia della procedura sanitaria è indispensabile assicurare l’applicazione delle seguenti misure:

- a) mantenimento dello stato di isolamento per quattordici giorni dall’ultima esposizione;

- b) divieto di contatto sociale,
- c) divieto di spostamenti e viaggi;
- d) obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza;

Ravvisata l'esigenza nonché l'urgenza di adottare in via cautelativa idoneo provvedimento a tutela della salute pubblica, in coerenza con le disposizioni sopra citate;

Si prescrive al Sig., nato a,
residente in, di sottoporsi in via cautelativa alla misura della
permanenza domiciliare fiduciario/quarantena presso la propria residenza sita in via.....,
n....piano..../ovvero in.....
.....presso..... in
quanto....., da giorno.....fino al giorno compreso, con sorveglianza
attiva svolta dal personale del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, della Azienda Sanitaria
Provinciale, territorialmente competente, per le finalità e con le modalità riportate in allegato, che
sono dettagliatamente illustrate al fine di assicurare la massima adesione” (art. 3, comma 1, lett. M e
commi da 2 a 7, del DPCM del 8 marzo 2020);

Di tale prescrizione si dà informativa al medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta da
cui il soggetto è assistito anche ai fini dell'eventuale certificazione ai fini INPS (circolare INPS
HERMES 25 febbraio 2020 0000716 del 25 febbraio 2020);

Visto l'art.50 comma 5 del D. Lgs.267/2000 che recita espressamente: “In particolare in caso di
esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili
urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale....” si trasmette la
presente prescrizione al Sig. Sindaco del Comune di per l'adozione degli
adempimenti di propria competenza .

FIRMA

Fac simile b

*Inserire logo azienda
ASP*

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

Dipartimento di Prevenzione

Direttore *Inserire nominativo*



REGIONE CALABRIA

Prot..... del.....

Direzione Regionale INPS

Regione Calabria

Via Tommaso Campanella, 11

88100 Catanzaro

direzione.regione.calabria@postacert.inps.gov.it

Datore di lavoro

.....

Medico di Medicina Generale / Pediatra

di libera scelta

.....

Oggetto: certificazione per assenza dal lavoro ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett.re c), d) del DPCM del 08 marzo 2020.

In relazione all'oggetto, si dichiara che il Sig., nato a , residente in , Codice fiscale , per motivi di sanità pubblica è stato posto in isolamento domiciliare /quarantena con sorveglianza attiva presso l'indirizzo da giorno a giorno..... /mese/2020, con provvedimento.....

firma

Il Direttore del Dipartimento di Prevenzione

NUOVO CORONAVIRUS

IMPORTANTE

PER PROTEGGERE TE STESSO E GLI ALTRI DALL'INFEZIONE

Se hai i seguenti sintomi



febbre, tosse secca,
mal di gola,
difficoltà respiratorie

e pensi di essere stato contagiato dal coronavirus

NON ACCEDERE AL PRONTO SOCCORSO



PRONTO SOCCORSO



MA CONTATTA TELEFONICAMENTE

il tuo medico di famiglia

oppure

*il numero verde
della Regione Calabria*

800 76 76 76